



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR
a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: DIGITALIZZAZIONE

T.A.R. Veneto, Sez. I, 30.09.2025, n. 1651: Accesso agli atti. Può essere escluso solo in presenza di segreti tecnici e commerciali da valutarsi discrezionalmente alla luce dell'art. 98 del D.lgs. n. 30/2005.

La società ricorrente ha impugnato la nota con la quale la stazione appaltante ha messo a sua disposizione, a seguito di istanza di accesso agli atti, i file oscurati della relazione tecnica e delle schede tecniche dei prodotti della società controinteressata, risultata aggiudicataria dell'appalto.

La PA, nella propria comunicazione, ha precisato di aver valutato, e di aver giudicato positivamente, le ragioni addotte dalla controinteressata per la secretazione dei predetti documenti.

Il T.A.R. Veneto, nell'accogliere il ricorso, riconoscendo così il diritto della ricorrente di accedere all'integrale contenuto dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria, ha innanzitutto precisato che la stazione appaltante, sia che accolga, sia che respinga la richiesta di oscuramento, è tenuta a dare conto della propria decisione con congrua motivazione. Inoltre, il Collegio ha sottolineato che, nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica, i limiti al diritto di accesso non possono che essere intesi come di stretta interpretazione, di



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

talché tale diritto può essere escluso solo con riferimento a quelle parti dell'offerta in cui sussistano effettivamente segreti tecnici o commerciali da tutelare.

Alla stazione appaltante è senza dubbio riconosciuta un'ampia discrezionalità nella valutazione circa l'esistenza di detti segreti, ma tale valutazione non può discostarsi dalla definizione normativa di cui all'art. 98 D.lgs. n. 30/2005 (Codice della proprietà industriale), ove è richiesto, ai fini della tutela, *“che le informazioni aziendali e commerciali e le esperienze sulle applicazioni tecnico industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate”*.

Nel caso di specie il T.A.R. Veneto ha accolto il ricorso ritenendo che la decisione di oscuramento da parte della stazione appaltante fosse priva della necessaria motivazione, frutto di un'autonoma valutazione, sulla concreta esistenza di segreti tecnici e commerciali.

[Consulta la sentenza](#)